



Appalto concorso per l'acquisizione di un Sistema Informativo Tributi della Regione Basilicata (S.I.T.R.)

CAPITOLATO D'ONERI

ALLEGATO 1

Documento di analisi dei tributi regionali

Autori:	Giovanni Taddeo e Antonio Tedesco
Data di creazione:	Aprile 2004
Ultimo aggiornamento:	Giugno 2004
Versione:	1.1



Controllo del documento

Identificazione del documento

Titolo	Documento di analisi dei tributi regionali
Identificatore	
Tipo	Analisi
Committente	Ufficio SIR
Autori	Giovanni TADDEO e Antonio TEDESCO
Data di rilascio	10 giugno 2004
Versione	1.1
Diffusione	Interna

Registrazione delle variazioni

Data	Autore	Versione	Variazione
07-05-2004	Giovanni Taddeo	1.1	Integrazione della sintesi finale del Fabbisogno
28-05-2004	Giovanni Taddeo	1.1	Integrazione degli standard di riferimento dei modelli da utilizzare e del quadro normativo ed organizzativo

Revisori

Nome	Ruolo
Ing. V. FIORE	
Dott. D. NARDELLI	
Dott.sa M.T. LAVIERI	
Sig. G. TADDEO	
Sig. A. TEDESCO	



Distribuzione

N° Copia	Nome	Ruolo / Luogo
1	LAVIERI DOTT.SA MARIA TERESA	Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio
2	TADDEO SIG. GIOVANNI	Responsabile Ufficio Tributi
3	IORE ING. VINCENZO	Dirigente Ufficio S.I.R.
4	NARDELLI DOTT.SA DOMENICA	Dirigente
5	TEDESCO SIG. ANTONIO	Funzionario Ufficio S.I.R.
6		
7		
8		
9		

Riferimenti

Documenti correlati	Versione	Data	Autore
STRALCI DELLA LEGGE REGIONALE NN. 1,2,3 DEL 2 FEBBRAIO 2004	1.0	22.04.2004	CONSIGLIO DELLA REGIONE BASILICATA
CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L'ACI PER LA GESTIONE PARZIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE			GIUNTA DELLA REGIONE BASILICATA
CIRCOLARE N. 2/DPF DEL 26.03.2003. ART.1 DEL D.L. 13 GENNAIO 2003, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 MARZO 2003, N. 39. PROROGA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONE PREVISTO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ECOLOGICI.			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
DECRETO LEGISLATIVO N. 230 DEL 22.06.91.			PARLAMENTO
LEGGE N.549 DEL 28.12.95			PARLAMENTO



Sommario

Controllo del documento	2
Identificazione del documento	2
Registrazione delle variazioni	2
Revisori	2
Distribuzione.....	3
Riferimenti	3
1. Introduzione	5
1.1 Ambito del progetto	5
1.2 L'approccio proposto.....	7
1.3 Obiettivo	9
2. Il Sistema Tributario Regionale	11
2.1 I Tributi Regionali.....	11
2.2 Cenni normativi	12
Tributi di competenza regionale.....	12
2.2.1 Tasse Automobilistiche.....	12
2.2.2 Tasse di Concessione Regionale	15
2.2.3 Imposte Regionali sulle Concessioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, tra cui l'Imposta Regionale sulle Concessioni demaniali marittime ..	17
2.2.6 Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario	20
2.2.7 Tassa di abilitazione all'esercizio della professione	21
2.2.8 Tributo speciale sul conferimento in discarica dei rifiuti.....	22
2.2.9 Addizionale Regionale all'imposta sul consumo di gas metano e imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (ARISGAM)	25
Tributi Regionali a gestione statale.....	28
2.2.4 Imposta Regionale Attività Produttive	28
2.2.5 L'addizionale Regionale all'IRPEF	33
2.2.10 Compartecipazione Regionale all'IVA.....	36
2.2.11 Compartecipazione all'Accisa sulle benzine.....	37
2.3 Il sistema informativo tributario attuale	38
2.4 Tasse Automobilistiche.....	38
2.5 Tasse di Concessione Regionale.....	39
2.7 Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario	39
2.8 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.....	39
2.9 Arisgam.....	39
2.10 Addizionale IRPEF e IRAP	40
2.11 Compartecipazione Regionale all'IVA e all'accisa sulle benzine.....	41
3. Modalita' Operative.....	42
4. Rilevamento dell'esigenza	43
5. Tabelle	45
Il Governo dei tributi.....	46
Tabelle di Macroprocesso delle singole attività	57
6. Conclusioni.....	69
6.1. Analisi.....	70
6.2. Progettazione esecutiva	70
6.3. Realizzazione del Sistema Informativo Entrate	70



1. Introduzione

1.1 Ambito del progetto

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di condurre l'analisi del fabbisogno informatico dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio.

L'obiettivo è stato perseguito intervistando i dirigenti dei vari Uffici ed è stata approfondita con le POC e con i funzionari incaricati della gestione operativa delle singole problematiche.

A partire dalla declaratoria delle competenze istituzionali, nel corso delle interviste, ci si è addentrati nella pratica operativa degli Uffici, al fine di individuare, isolare ed analizzare le criticità che caratterizzano i flussi di lavoro ed informativi.

Concentrando l'attenzione sulle attività cardine di ciascuno di essi, si è pervenuti alla definizione dell'obiettivo graduando l'analisi in funzione dell'ottimizzazione, dell'automazione delle attività svolte e del miglioramento dell'operatività complessiva del Ufficio Tributi.

Il raggiungimento di un soddisfacente livello di intervento dell'Ente per lo svolgimento regolare dei propri compiti e funzioni richiede l'utilizzo di strumenti e tecnologie innovative ed aggiornate, che supportino al meglio il lavoro - quotidiano - del personale amministrativo dell'Area Tributi.

Le innovazioni proposte sono innovazioni di processo da realizzarsi mediante nuove tecnologie; questo comporta un'analisi dei processi e degli attori coinvolti, una corretta definizione delle attività interessate e dei risultati da conseguire attraverso la riprogettazione del servizio richiesto.

La riprogettazione di un processo è finalizzata in funzione dei risultati da ottenere e ai compiti da svolgere. Nella tabella seguente è riportata la griglia metodologica per un intervento di Business Process Rengineering (BPR). Si tratta dello schema di riferimento dove sono evidenziate le fasi di progettazione e le leve su cui operare. Le fasi sono i passi logici attraverso i quali si svolge un



progetto di BPR; le leve gestionali rappresentano il reengineering e le attività necessarie a dirigere ed amministrare il progetto.

Leve gestionali	Modelli e tecnologie applicabili	Fasi			
		Rilevazione situazione esistente	Diagnosi e confronto	Ridefinizione	Attuazione
Flussi di attività	Workflow, process flow e diagrammi di struttura	Macroprocessi, processi, attività, fasi e performance	Diagnosi e confronto	Disegno, prototipazione e simulazione	Piani di cambiamento
Organizzazione	Organigrammi	Struttura organizzativa, meccanismi operativi e stile di direzione	Diagnosi e confronto	Struttura organizzativa (cambiamento ruoli/nuova divisione delle attività), meccanismi operativi e stile di direzione	
Informazione e Information Technology	Diagramma di flusso delle informazioni	Architettura, applicazioni, grado di copertura	Diagnosi ed esame di opportunità e soluzioni del mercato	Ridefinizione dei flussi informativi, basi di dati, applicazioni	Prototipazione e avviamento nuovi sistemi
Risorse umane	Metodologie di analisi di profili professionali	Esame disponibilità al cambiamento e ricognizione di professionalità e capacità esistenti	Diagnosi e confronto	Definizione nuovo sistema di valori, predisposizione programmi di formazione e di assunzioni	Formazione, addestramento
Strategie e indici di misura delle prestazioni	KPI o simili	Identificazione e prestazioni strategiche	Confronto e diagnosi	Definizione nuovi obiettivi e nuovi indici di prestazione	Introduzione nuovi sistemi di misura delle prestazioni
Gestione del progetto	Project management	Gestione attività (identificare, tempificare, pianificare, coordinare, controllare) Gestione partecipanti (scelta partecipanti, formazione/scioglimento gruppi di lavoro)			



1.2 L'approccio proposto

- l'analisi dei processi
- la definizione del modello di procedimento (BPR)
- la progettazione e realizzazione del modello di procedimento (UML)
- l'approccio formativo

La prestazione di un processo di servizio dipende da un complesso di fattori classificabili secondo tre principali tipi di prestazioni:

- le prestazioni di base: costituiscono la funzione e il contenuto del servizio predisposto per rispondere ai bisogni del cliente.
- le prestazioni di struttura: riguardano le modalità tecnico - organizzative - operative attraverso cui il fornitore gestisce l'erogazione del servizio.
- le prestazioni relazionali: si "materializzano" nel momento della fruizione e della relazione tra l'Amministrazione e il "cliente" del servizio, riguardano la modalità attraverso cui è gestito il rapporto tra il cliente e il fornitore.



Nella figura vengono descritti alcuni dei principali Requisiti qualitativi correlati alle tre tipologie di prestazione.



In questi termini vengono definiti gli obiettivi della riprogettazione dei processi, che dovranno tener conto delle:

- Innovazioni normative che regolamentano la gestione dei servizi oggetto di analisi e riprogettazione e/o che impattano in modo diretto o indiretto su particolari scelte organizzative
- Innovazione di servizio dettata da nuove esigenze manifestatesi nel contesto di riferimento o rispondenti a specifiche scelte dell'Amministrazione
- Innovazione tecnologica come catalizzatrice di scelte organizzative altrimenti non realizzabili.



1.3 Obiettivo

Con tale analisi l'Ente si propone di implementare lo studio per la realizzazione di un sistema informativo Tributario Regionale.

L'analisi ha evidenziato la necessità di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Previsione dei gettiti fiscali;
- Gestione pianificata del gettito attraverso un sistematico controllo delle attività;
- Gestione delle attività amministrative:
 - riscossione
 - accertamento
 - assistenza al contribuente
 - corretta determinazione del dovuto
 - controllo dei flussi finanziari derivanti da soggetti delegati alla riscossione
 - ruolo

La soluzione architettonica dovrà garantire:

- scalabilità, per far fronte alla possibile crescita nel tempo sia del numero di utenti sia di quello dei servizi;
- sicurezza, in termini di identificazione, autenticazione, confidenzialità delle informazioni trasmesse e memorizzate nelle basi dati, autorizzazione, non ripudiabilità delle dichiarazioni e delle transazioni effettuate, integrità, continuità del servizio erogato;
- integrabilità, espressa sia con le applicazioni presenti nell'Ente sia con altri Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi;



- multicanalità e massimo livello di interazione tra utente ed Amministrazione tributaria regionale.



2. Il Sistema Tributario Regionale

2.1 I Tributi Regionali

I tributi di competenza regionale sono i seguenti:

1. Tasse automobilistiche
2. Tasse di concessioni regionali
3. Imposte regionali sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, tra cui l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime
4. Canoni idrici e minerari
5. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
6. Tassa di abilitazione all'esercizio della professione
7. Tributo speciale sul conferimento in discarica dei rifiuti
8. Addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano e imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (ARISGAM)

I tributi regionali a gestione statale sono i seguenti:

1. Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)
2. Addizionale regionale all'IRPEF
3. Compartecipazione regionale all'IVA
4. Compartecipazione all'Accisa sulle benzine



2.2 Cenni normativi

Tributi di competenza regionale

2.2.1 Tasse Automobilistiche

Riferimenti normativi

L. 16 maggio 1970, n. 281 - *Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a Statuto ordinario*

Dpr 5 febbraio 1953, n. 39 - *Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche*

L. 21 maggio 1955, n. 463 - *Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche*

L. 12 dicembre 1973, n. 820 - *Modificazioni in materia di tasse automobilistiche*

DI 8 ottobre 1973, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 - *Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per auto-trazione*

DI 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 - *Misure in materia tributaria*

Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 - *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

L. 28 dicembre 1995, n. 549 - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

DI 2 gennaio 1997, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1997, n. 38 - *Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto*

Dlgs 24 febbraio 1997, n. 43 - *Attuazione della direttiva 93/89/Cee, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture*

L. 27 dicembre 1997, n. 449 - *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*

Dm Finanze - Trasporti 27 dicembre 1997 - *Tariffe delle tasse automobilistiche*

Dm Finanze 18 novembre 1998, n. 462 - *Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*

Dm Finanze 25 novembre 1998, n. 418 - *Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*

Dpcm 25 gennaio 1999, n. 11 - *Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L. n. 449 del 1997*

Dm Finanze 5 marzo 1999 - *Modalità per l'esecuzione delle tasse automobilistiche dei veicoli di interesse storico*

Dm Finanze 9 aprile 1999, n. 121 - *Regolamento recante norme per la determinazione della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a dodici tonnellate*

Dm Finanze 29 aprile 1999 - *Rettifica al decreto ministeriale 9 aprile 1999 concernente la riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli o autoscafi consegnati per la rivendita*

Dm Finanze 13 settembre 1999 - *Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche*

Dm Finanze 10 novembre 1999 - *Schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche*

L. 23 dicembre 1999, n. 488 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*

L. 21 novembre 2000, n. 342 - *Misure in materia fiscale*



Caratteristiche generali dell'imposta

Fino al 31 dicembre 1992 la tassa automobilistica era disciplinata dall'art. 4 della legge n. 281/1970, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 158/1990, che ne prevedeva l'applicazione ai "veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale ed immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse".

Riguardo all'entità della tassa, ogni regione poteva determinarne l'ammontare in misura non inferiore a quella fissata dalla stessa regione per l'anno precedente e non superiore al 110% della corrispondente tassa erariale per lo stesso anno. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica ai sensi del citato articolo della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 e successive modificazioni, vengono attribuite:

- l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, che prende il nome di *tassa automobilistica regionale*;
- la soprattassa *annuale* su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni. Attualmente tale tributo, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 449/1997, è dovuto solo per gli autoveicoli che non rispettano i parametri antinquinamento fissati dalla direttiva Cee 91/441.


Presupposto impositivo

Mentre in base alla normativa di cui al Dpr 5 febbraio 1953, n. 39 art. 1, il presupposto impositivo della tassa automobilistica era la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi e la



navigazione in acque pubbliche degli autoscafi, ora per effetto dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 oggetto della tassa è il possesso di un autoveicolo iscritto al Pra (pubblico registro automobilistico). Conseguentemente detto tributo, originariamente configurato come tassa per l'utilizzo di strade ed aree pubbliche, va adesso qualificato come imposta diretta reale sul patrimonio, dovuta dal proprietario indipendentemente dalla circolazione del veicolo.

Tuttavia l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che per i conducenti di motoveicoli il pagamento del bollo è dovuto non per effetto dell'iscrizione nei pubblici registri, ma in conseguenza della loro circolazione su strade ed aree pubbliche; il pagamento dovrà essere realizzato prima della messa in circolazione del motociclo ed avrà validità per l'anno solare in corso (cioè fino al 31 dicembre). In sostanza, per i motocicli, l'infrazione di pagamento potrà essere rilevata unicamente su strada dagli organi preposti al controllo.





Adempimenti dell'Ente Impositore

Il 10 comma della legge 449/97 prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con modalità che saranno stabilite con decreto del ministro delle Finanze sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con lo stesso provvedimento, o con altro decreto, dovrà essere approvato lo schema tipo di convenzione che le regioni potranno utilizzare per affidare a terzi le attività di controllo e riscossione.

Al ministero delle Finanze è attribuita la facoltà di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo. (Art. 18, L. 21 maggio 1955, n. 463).

2.2.2 Tasse di Concessione Regionale

Riferimenti normativi

L. 16 maggio 1970, n. 281 - *Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario*

Dpr 26 ottobre 1972, n. 641 - *Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*

Dlgs 22 giugno 1991, n. 230 - *Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158*

L. 28 dicembre 1995, n. 549 - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 - *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*



Caratteristiche generali del tributo

L'art. 1 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 attribuisce alle regioni a statuto ordinario la tassa sulle concessioni regionali. Dall'entrata in vigore della legge 281/1970 e sino all'entrata in vigore della legge n. 158/1990 e del successivo Dlgs del 22 giugno 1991, n. 230, contenente la tariffa delle tasse di concessione regionale, le regioni potevano applicare l'ammontare delle tasse in una misura non inferiore all' 80% e non superiore al 120% delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative con la possibilità, con cadenza quinquennale, di aumentare la tariffa fino al 20% per ogni importo.

Capitava così che la differenza di aliquota da regione a regione per ogni singola voce poteva assumere anche delle percentuali elevate. Per superare tale differenza, che ha determinato sensibili disparità tra i contribuenti appartenenti alle diverse regioni in merito ad uno stesso atto autorizzatorio, è stata emanata la legge n. 158/1990, che nel delegare il Governo a riformare la tariffa, ha posto alcuni principi e criteri direttivi.

Alle regioni sono attribuiti seguenti tributi propri:

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
 - b) tassa sulle concessioni regionali;
 - c) tassa di circolazione;
 - d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- (Art. 1, comma 1, L. 16 maggio 1970, n. 281).

QUALE		QUANDO
Tassa di rilascio	→	Dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto
Tassa di rinnovo	→	Dovuta in occasione della rinnovazione dello stesso
Tassa di visto o vidimazione	→	Dovuta per l'espletamento di formalità per il visto o la vidimazione



Presupposto impositivo

L'art. 3 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 stabilisce che le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Gli atti e i provvedimenti che devono scontare la concessione regionale sono indicati in un'apposita **tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica** avente valore di legge ordinaria.

Le tasse sulle concessioni governative sono dovute a seconda dei casi:

- in occasione dell'emanazione dell'atto (tassa di rilascio);
- in occasione della rinnovazione dello stesso (tassa di rinnovo);
- per l'espletamento di formalità per il visto o la vidimazione (tassa di visto o vidimazione).

Qualora l'atto abbia validità superiore all'anno, può essere prevista una tassa annuale, da pagarsi nei termini di legge per ogni anno successivo al primo.

2.2.3 Imposte Regionali sulle Concessioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, tra cui l'Imposta Regionale sulle Concessioni demaniali marittime

Riferimenti normativi

L. 16 maggio 1970, n. 281 - *Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario*

DI 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 - *Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*

Caratteristiche generali del tributo: IRCOS

L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio statale (Ircos), regolata dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei **beni del demanio** e del patrimonio indisponibile dello Stato ubicati nel territorio delle regioni.



Non rientrano nella tassazione le concessioni per le grandi derivazioni di acqua pubblica e a partire dal 1° gennaio 1994 le concessioni di acque pubbliche per le quali, dalla medesima data, le regioni possono istituire un'addizionale fino ad un massimo del 10% dei canoni per le utenze di acqua pubblica di cui al comma I dell'art. 18. L. 5 gennaio 1994 n. 36.

Presupposto impositivo

Costituisce presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta il rilascio della concessione per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio dello Stato siti nel territorio della regione.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i ponti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche ed infine gli altri beni assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (art. 822 del Codice Civile).

Caratteristiche generali del tributo: IRCOBEDEM


L'imposta regionale sulle concessioni di beni demaniali marittimi (Ircobedem), regolata dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo dello Stato ubicati nel territorio delle regioni.

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio di altre attività:

- gestione di stabilimenti balneari;




- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- i gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione (art. 1 del Dl 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494).



Tali concessioni, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo è la concessione per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio marittimo statale siti nel territorio della regione ottenuta da tutti gli interessati che si pongono finalità turistico-ricreative o che intendono gestire strutture destinate a nautica da diporto.



2.2.6 Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Riferimenti normativi


L. 28 dicembre 1995, n. 549 - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 3, comma 20 il legislatore ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province.

Scopo della norma è quello di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali regionali, da destinare all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli che siano privi di mezzi.

L'erogazione delle borse di studio e dei prestiti sull'onore deve essere effettuata, secondo quanto previsto dalla norma, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 3, comma 19 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, è stata ridotta del 10% la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Quest'ultima disposizione prevede infatti che le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti.



2.2.7 Tassa di abilitazione all'esercizio della professione

La tassa deve essere pagata da chi ottiene l'abilitazione all'esercizio di una professione e ha conseguito il titolo accademico in una Università che ha sede legale in Basilicata. **(Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, come aggiornato e modificato, art. 190).**

Riferimenti normativi

R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (1).

190. È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

All'opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.

Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Università o Istituto medesimo.

È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 50 (80) che tutti gli studenti delle Università e degli Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.



2.2.8 Tributo speciale sul conferimento in discarica dei rifiuti

Riferimenti normativi

Dlgs 28 dicembre 1995, n. 549 - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

Caratteristiche generali del tributo

Sul supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302, è stata pubblicata la legge del 28 dicembre 1995, n. 549, riguardante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che ha introdotto, tra l’altro, nel nostro ordinamento giuridico il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Si tratta di un tributo speciale istituito con scopi prevalentemente ecologici quali quelli di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti.

Il nuovo tributo è disciplinato dai commi da 24 a 40 dell’articolo 3 della legge n. 549, mentre l’integrazione della normativa è demandata alle leggi regionali.

L’istituzione del tributo speciale per i rifiuti in discarica ha avuto dei riflessi notevoli sui comuni, i quali rappresentano in via definitiva i principali soggetti interlocutori dei gestori degli impianti di stoccaggio definitivo dei rifiuti. Infatti, potendo il soggetto passivo dell’imposta rivalersi sul conferitore, ciò comporta per i comuni un aggravio dei costi del servizio di nettezza urbana dovendovi aggiungere la spesa corrispondente al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica. L’ammontare del tributo costituisce per il comuni ai sensi dell’art. 61 del Dlgs 507/1993 una voce aggiuntiva del costo di esercizio.

Il legislatore per porre rimedio a questo inconveniente ha però previsto al comma 39, dell’art. 3 della legge 549/1995 che a decorrere dal 1996 i proventi delle addizionali erariali applicati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche relative a riscossioni di anni precedenti andranno devoluti ai




comuni, per cui il costo reale che sostengono è dato dalla differenza tra la spesa per il tributo speciale riferibile ai rifiuti solidi urbani interni e l'ammontare delle addizionali erariali.

Presupposto impositivo

Il comma 25 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dispone che il presupposto impositivo del tributo è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

Sono assimilati alle discariche gli impianti di incenerimento senza recupero di energia, le discariche abusive ed i depositi incontrollati. E' da ricordare che costituiscono discariche regolate anche quelle istituite in via temporanea con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 12 del Dpr n. 915/1982. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di bonifica, effettuato in una discarica interna all'area da bonificare, realizza il presupposto oggettivo e soggettivo per l'applicazione del tributo in esame come chiarisce la risoluzione ministeriale del 6 dicembre 1999, n. 164. Nel comma 24 dell'art. 3 della legge in esame si afferma la finalità dell'istituzione del tributo speciale risiede nel favorire la minore produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi di materia prima e di energia.

Per rifiuto si deve intendere qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono (Dpr di riconvertire i rifiuti in fonti energetiche n. 915/1982). Tale definizione deve essere completata da quella prevista dall'ordinamento comunitario (direttiva Cee n. 442/1975 modificata dalla direttiva n. 156/1991), che si riferisce a qualsiasi sostanza di cui il produttore si disfa avviandola allo smaltimento. I rifiuti solidi a norma dell'art. 2, comma 2 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, sono:



Non assume rilevanza ai fini dell'assoggettamento al tributo la diversa classificazione dei rifiuti in urbani, assimilati agli urbani, speciali non assimilabili e tossici e nocivi. Tale diversa classificazione ha rilevanza solamente per la determinazione della misura del tributo dovuto.